

COMUNE DI CAVEDAGO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 04

del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.

Il giorno 29 marzo 2019

ad ore 20.30

Presenti i signori :

			ASS ENTI	
			GIUS.	ING.
1	Daldoss Silvano	Sindaco		
2	Cainelli Katia	Consigliere		
3	Clamer Emanuele	Consigliere	X	
4	Zeni Valentina	Consigliere		
5	Endrizzi Claudio	Consigliere		
6	Iob Matteo	Consigliere	X	
7	Roncador Isabella	Consigliere		
8	Viola Manuela	Consigliere		
9	Viola Steven	Consigliere		
10	Zeni Enrico	Consigliere		
11	Zeni Rino	Consigliere	X	
12	Dalsass Valter Giuseppe	Consigliere		

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Daldoss Silvano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

premessato che dal 1° gennaio 2016 gli enti locali applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 e ss.mm. nonché nel D.lgs. 267/2000 e ss.mm., così come recepite dalla LP 18/2015;

premessato che il decreto prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, e predispongano il bilancio consolidato;

premessato che il comma 2 dell'articolo 232 del D.lgs. 267/2000, e il comma 3 dell'art. 233-bis del D.lgs. 267/2000 hanno consentito di rinviare l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato fino al 2019;

considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 dd. 22.03.2018 questo ente aveva esercitato il rinvio della contabilità economica e di conseguenza del bilancio consolidato all'esercizio 2019, tenuto conto dei chiarimenti interpretativi forniti dalla commissione ARCONET nella FAQ n. 30 del 18 aprile 2018 pubblicata sul relativo sito istituzionale;

Considerato che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha abrogato l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, apportando una modifica al comma 2 dell'art. 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. che nella nuova formulazione recita:

“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”;

Rilevato che la popolazione residente del Comune di CAVEDAGO ai sensi del comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5.000 abitanti;

necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, organo cui compete l'approvazione del bilancio consolidato;

Visti:

- *il rilevante investimento in termini di risorse umane tenuto conto dell'alto livello di specializzazione necessario per predisporre il bilancio consolidato al momento non nella disponibilità dell'ente;*
- *la complessità e la mole di adempimenti introdotti dalla contabilità armonizzata che già mettono in difficoltà i servizi finanziari degli enti, ed in particolare quelli di piccole dimensioni;*
- *le dimensioni dell'ente e le funzioni che esso persegue attraverso i propri enti e società partecipati, non si ritengono significative le informazioni fornite da tale documento contabile che ha valenza solo conoscitiva;*
- *che le informazioni fornite da tale documento con valenza solo conoscitiva non giustificano gli investimenti gestionali per ottenerle;*

Ritenuto pertanto di avvalersi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato per le motivazioni sopra segnalate;

visto il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, come recepito dalla L.P 9 dicembre 2015, n. 18;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.06 del 22.03.2018;;

visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 187 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

visto lo Statuto Comunale;

con votazione che dà il seguente risultato: n. 9 voti favorevoli n. 0 astenuti e n.0 contrari, espressi per alzata di mano da n.9 Consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1. Per le motivazioni in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato;**

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Organo di revisione dell'Ente per opportuna conoscenza;
3. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a decorsa pubblicazione ai sensi dell'art.183 comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione TAA approvato con Legge Regionale n. 02/2018;

Di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:

- a. ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 n.2;
- b. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Daldoss Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 29 marzo 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi, dal 02.04.2019 al 11.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi art. 183 comma 3 del Codice degli Enti Locali L.R. n.02/2018.

Li 12.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio
